REGOLAMENTO (CE) N. 2122/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 46, paragrafi 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino alla campagna 1995/1996 una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 [4], ha fissato al 35 % la percentuale dell'aiuto destinata al finanziamento di tali campagne promozionali ; che, tenendo conto dell'aumento dell'importo trattenuto all'atto del versamento dell'aiuto nel corso delle ultime campagne e del numero ridotto di Stati membri che soddisfano i requisiti necessari per l'organizzazione delle campagne promozionali, appare necessario fissare ad un livello più basso, rispetto a quello attualmente previsto, la percentuale dell'aiuto destinato al finanziamento delle campagne promozionali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2641/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è pari al 25 % degli importi dell'aiuto fissati per la campagna considerata. L'importo corrispondente a detta parte è trattenuto al momento della concessione dell'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore soltanto il 75 % degli aiuti fissati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.
[4] GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.